



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 29.04.2019 | Protocollo N° 167416

| Class.: A.000.01.6

Prat

Fasc

| Allegati N° 1

Oggetto: Risposta all'INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 686 del 23 gennaio 2019  
presentata dal Consigliere Jacopo BERTI

**"AVVICENDAMENTO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E PEZZE GIUSTIFICATIVE: ANCORA  
PERPLESSITÀ SULLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA".**

Al Consigliere regionale  
Jacopo BERTI

e, p.c.

Al Signor PRESIDENTE  
del Consiglio regionale

All'Assessore regionale  
ai Rapporti con il Consiglio regionale

Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata in oggetto, da Lei presentata in data 23 gennaio 2019.

Distinti saluti.

P. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
- avv. Mario Caramel -  
IL VICE SEGRETARIO  
dott.ssa Stefania Zaffarin

*P.O. Rapporti con il Consiglio, nomine e atti del Presidente  
dott.ssa Orsola Russo  
Tel. 041/2793606-3637-3638-3643 – Fax 041/2793627  
e-mail: [uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it](mailto:uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it)*

Segreteria della Giunta regionale  
**Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta**  
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia – Tel. 041/2792800-2947 – Fax 041/2793627  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



Proposta n. 858 / 2019

**PUNTO 74 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/04/2019**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 125 / IIM del 23/04/2019**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 686 del 23 gennaio 2019 presentata dal Consigliere Jacopo BERTI, avente per oggetto "Avvicendamento alla direzione dei lavori e pezze giustificative: ancora perplessità sulla Superstrada Pedemontana Veneta".



*COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Mario Caramel	

*RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

ELISA DE BERTI

*STRUTTURA PROPONENTE*

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

*APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 686 del 23 gennaio 2019 presentata dal Consigliere Jacopo BERTI, avente per oggetto "Avvicendamento alla direzione dei lavori e pezze giustificative: ancora perplessità sulla Superstrada Pedemontana Veneta".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Viene chiesto di comprendere quali siano le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla nomina, del nuovo direttore dei lavori, in pochissimo tempo (quarantotto ore). Va chiarito da subito che, poiché la nomina non era di competenza della Regione, non è dato sapere quanto richiesto.

Per i requisiti del direttore dei lavori e del progettista, il Codice dei Contratti, D.Lgs 163/2006, vigente all'epoca della concessione, prevede per tutti coloro che sottoscrivono contratti con la Pubblica amministrazione, il possesso di requisiti professionali e di requisiti formali.

Il possesso dei requisiti professionali (di qualificazione citati nell'interrogazione) per poter essere incaricati della progettazione e direzione lavori, secondo normativa vigente, sono facilmente riscontrabili. Per le opere stradali infatti, è necessario essere laureati in ingegneria civile, aver superato l'esame di stato ed essere iscritti all'ordine professionale degli ingegneri. La verifica è possibile mediante consultazione, anche telematica "on line", della presenza del professionista incaricato in uno degli Albi degli Ingegneri delle Province d'Italia.

La Regione ha comunque verificato che il Direttore Lavori è iscritto all'ordine degli ingegneri civili della Provincia di Taranto, al n. 1400.

Non sono state espletate procedure ad evidenza pubblica poiché non siamo in presenza di un'opera pubblica realizzata con appalto diretto dei lavori da parte della Regione, bensì ci troviamo in un contratto di concessione. Pertanto il caso in esame è riconducibile al rapporto di PPP-partenariato pubblico privato- per il quale, ai sensi dell'art. 156 del D.lgs. 163/2006, dopo l'aggiudicazione, vi è la possibilità di costituire una società di progetto che diventa concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Sempre rispetto a tale normativa, i lavori da eseguire e i servizi da prestare delle società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle stesse società ai propri soci. Per questi, ovviamente, rimangono fermi i requisiti necessari per la sottoscrizione dei contratti pubblici, come ad esempio la certificazione antimafia, ecc.

Alla richiesta delle pezze giustificative relative alla somma stanziata per la progettazione dell'opera e su come essa venga impiegata, va chiarito che, essendo il rischio costruzione accollato in senso ampio al Concessionario, a lui spettano tutte le attività e gli interventi ad esso affidati, rientranti in tale rischio, a prescindere dal relativo costo e quindi, indipendentemente dalla coerenza di questi con il quadro economico preventivato.

Conseguentemente la Regione del Veneto, deputata all'alta vigilanza dell'opera può, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, intervenire motivatamente sull'opportunità delle scelte del Concessionario, astenendosi però dal sindacato di merito, delle singole voci del quadro economico, che come tale, va considerato "a corpo" e non "a misura".

Non sono stati assunti provvedimenti da alcuno a riguardo dell'esposto presentato da SICS Ingegneria, nella considerazione che le rimostranze dell'esponente riguardano il disaccordo sulla parcella da liquidare da parte del Concessionario alla stessa SICS Ingegneria. La vertenza non riguarda pertanto la Regione. Non si è certificata la spesa della somma corrispettiva in attesa della conclusione della vertenza.

Infine si precisa che la società di progetto costituita è la SPV S.p.a., la quale ha affidato a SIS i lavori ai sensi del l'art. 156 del D.lgs. 163/2006 sopra citato e che per tale affidamento non era necessario alcun procedimento ad evidenza pubblica, come sopra riportato.



## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

## DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Avv. Mario Caramel -





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 686

---

### AVVICENDAMENTO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E PEZZE GIUSTIFICATIVE: ANCORA PERPLESSITÀ SULLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

presentata il 23 gennaio 2019 dal Consigliere Berti

Premesso che:

- nel marzo del 2015 veniva arrestato l'Ingegnere S.P., direttore dei lavori della Superstrada Pedemontana veneta, nel contesto di una maxi inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze, che vedeva coinvolti oltre cinquanta indagati per un presunto giro di tangenti intorno alle grandi opere (Metro di Milano, EXPO, TAV, Salerno-Reggio Calabria e altre);
- a tal proposito, in data 18/03/2015 il Corriere del Veneto dava la notizia che “a meno di ventiquattro ore dall'arresto di P., il nuovo direttore dei lavori della Pedemontana è A.T., ingegnere di Sis, nominato internamente”; tale avvicendamento veniva quindi deciso in quattro e quattr'otto senza alcuna procedura di evidenza pubblica, elevando a direttore dei lavori il direttore tecnico di SIPAL S.p.A. (fino a poco prima di SICS INGEGNERIA), una delle società facenti parte dell'ATI aggiudicataria;
- tale repentina decisione suscitava qualche perplessità: come, infatti, rilevato dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nel documento interno n. 58818535 del 16/09/2016, nel contesto del carteggio con le amministrazioni coinvolte in relazione alla propria precedente relazione n. 18/2015/G del 30 dicembre 2015, “per l'affidamento della direzione lavori si è passati da un sistema in cui era richiesto che non sussistesse “alcuna forma di controllo e collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice civile” fra le parti, all'affidamento a un dipendente di una società facente parte del consorzio”, richiamando inoltre alcuni passaggi della nota n. 1739-15-gda-svi del concessionario in cui si precisa che “Tutti i contratti, precedenti al contratto Sipal S.p.A., sono stati stipulati con società terze esterne; di conseguenza, risulta corretta la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 2359 c.c., sulla inesistenza di forme di controllo e di collegamento. La dichiarazione è stata omessa nel contratto con la società Sipal S.p.A., proprio perché la società stessa partecipa al consorzio Sis S.c.p.A. Alla società Sipal S.p.A. è stata affidata la

progettazione dell'opera ed, in ultimo, in linea con le vigenti normative (art. 130 del d.lgs. n. 163/2006), la direzione dei lavori, nominando l'Ing. A.T. quale direttore dei lavori" e ancora che "L'Ing. A.T. è un dirigente della società Sipal S.p.A., ma non è abilitato a operare sui conti".

Altresì premesso che, come rilevato dalla Corte dei Conti nel documento interno di cui alla premessa, nella propria nota n. 1617 del 3/06/2015 il commissario delegato precisa che "*A tutt'oggi, sono state erogate al concessionario, (...) per progettazione, somme per complessivi 32.801.664,74 euro, conseguenti alla presentazione e successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera*"; non sarebbe disponibile in proposito la documentazione contabile atta a escludere la presenza di ipotesi di false fatturazioni e conseguente autoriciclaggio.

Considerato che, è particolarmente importante scongiurare ogni rischio di corruzione e altri reati, già commessi ovvero *in fieri*, in relazione all'annosa vicenda della costruzione della Superstrada Pedemontana veneta, opera che già tanto ha fatto parlare di sé lacerando in due l'opinione pubblica della Regione del Veneto, al fine di evitare un nuovo scandalo come quello della vicenda del Mo.S.E.

Il sottoscritto consigliere

### **interroga la Giunta regionale**

per sapere:

- 1) quali siano le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla nomina, quale direttore dei lavori, dell'Ing. A.T. in sostituzione dell'Ing. S.P., dopo solo quarantott'ore dall'arresto di quest'ultimo;
- 2) quali verifiche siano state espletate per accertare - alla data della sostituzione del nuovo Direttore dei Lavori (Ing. A.T.) - l'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e se possa esibire la relativa documentazione;
- 3) quali procedure ad evidenza pubblica siano state espletate per l'affidamento dei servizi di progettazione e di direzione lavori;
- 4) se possa esibire le pezze giustificative dei complessivi 32.801.664,74 euro stanziati per la progettazione dell'opera, e chiarire analiticamente come i medesimi siano stati impiegati;
- 5) quali provvedimenti siano stati assunti - rispettivamente dal Commissario dell'Autorità vigilante (Avv. M.C.) e dal Commissario straordinario (Ing. S.V.) - in merito all'esposto del medesimo progettista SICS Ingegneria;
- 6) quali verifiche siano state espletate per accertare - alla data di affidamento dei servizi di progettazione a IGO Srl e SIPAL Srl - l'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e se possa esibire la relativa documentazione;
- 7) quali siano le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato al contratto di affidamento a contraente generale stipulato tra la SIS (nella sua veste di concessionario) e la medesima SIS (questa volta come General contractor) e quali procedure ad evidenza pubblica siano state all'uopo espletate.